

# proposta di legge n. 310

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 11 marzo 2009*

—————

ULTERIORI MODIFICHE ALL'ARTICOLO 9  
DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008, N. 37  
"LEGGE FINANZIARIA 2009"

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta nasce dall'esigenza di una modifica della disciplina in materia di stabilizzazione del personale, contenuta nell'articolo 9 della legge finanziaria regionale 37/2008.

Il Consiglio dei Ministri, infatti, nella seduta del 20 febbraio 2009, ha deciso di impugnare tale legge regionale in relazione all'illegittimità dei commi 2 e 3 del suddetto articolo 9, che risulterebbero lesivi dei principi di ragionevolezza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione contenuti negli articoli 3 e 97 della Costituzione.

Il Consiglio dei Ministri ha ritenuto, in particolare, che il comma 2, consentendo di computare ai fini della stabilizzazione gli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, contrasti con la normativa statale, che non ammette la cumulabilità delle esperien-

ze lavorative maturate in dipendenza di tipologie contrattuali differenti. Il comma 3 dell'articolo 9, poi, prevedendo la possibilità di cumulare il periodo di lavoro con forme di rapporto flessibile o con convenzione, contrasterebbe con la normativa statale che non ammette la stabilizzazione del personale con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato e dalla collaborazione coordinata e continuativa.

Considerato che, a seguito di una specifica verifica, è risultato che dare corso al recepimento dei rilievi statali non è suscettibile di compromettere in maniera significativa il processo di stabilizzazione in corso, con la presente proposta di legge viene disposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 9 e la soppressione, al comma 3, del riferimento ad altra forma di rapporto di lavoro flessibile o convenzione.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2008)*

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione (Legge finanziaria 2009) è abrogato.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 37/2008 sono soppresse le parole: "o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni".

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.